



Il Ministro dell'Istruzione

- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni*;
- VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante *“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione”*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 38 del 15 febbraio 2021, con il quale il Prof. Patrizio Bianchi è stato nominato Ministro dell’istruzione;
- VISTO** il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;
- VISTA**, in particolare, la Missione 4, componente 1, riforma 2.2, del citato PNRR;
- VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- VISTO** il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”*;
- VISTO** il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
- VISTO**, in particolare, l’articolo 44, comma 1, lettera i) del citato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, che ha introdotto nel decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il capo IV-bis, recante *“Scuola di alta formazione dell’istruzione e sistema di formazione continua incentivata”*;
- VISTO** l’articolo 16-bis del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ai sensi del quale è istituita la Scuola di alta formazione dell’istruzione con sede legale in Roma e posta sotto la vigilanza del Ministero dell’istruzione, con il compito di: **a)** promuovere e



Il Ministro dell'Istruzione

coordinare la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, nel rispetto dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica del docente, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale; b) coordinare e indirizzare le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale; c) assolvere alle funzioni correlate alla formazione continua degli insegnanti di cui all'articolo 16-ter; d) sostenere un'azione di costante relazione cooperativa e di coprogettazione con le istituzioni scolastiche per la promozione della partecipazione dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa nelle medesime istituzioni;

VISTO, in particolare, il comma 6 del citato articolo 16-*bis* che istituisce, presso la Scuola di alta formazione dell'istruzione, una Direzione generale, e che rimette ad un decreto del Ministro dell'istruzione la definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Scuola;

RITENUTO, pertanto, necessario definire l'organizzazione e il funzionamento della citata Direzione generale, come previsto dal citato comma 6 dell'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

DECRETA

Articolo 1

(Organizzazione e funzionamento della Direzione generale)

1. Alla Direzione generale della Scuola di alta formazione dell'istruzione (di seguito Scuola), istituita ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall'articolo 44, comma 1, lettera i), del citato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, è preposto un Direttore generale.
2. Il Direttore generale è nominato dal Ministro dell'istruzione tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dell'istruzione, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, o tra professionalità esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale.
3. L'incarico di Direttore generale dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
4. Nell'ambito della Direzione generale è istituito un ufficio dirigenziale non generale a cui è preposto un dirigente con incarico di livello dirigenziale non generale. Tale incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.



Al Ministro dell'Istruzione

165, ai dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, o in aspettativa non retribuita, o comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

5. La dotazione organica della Direzione generale è definita nella Tabella di cui all'allegato A, annessa al decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

6. Nella Direzione generale non può essere impiegato a qualunque titolo personale docente del comparto Scuola.

Articolo 2

(Funzioni della Direzione generale)

1. Il Direttore generale ha la responsabilità della gestione dell'ente; dirige, coordina e controlla la struttura organizzativa; partecipa alle riunioni del Comitato d'indirizzo senza diritto di voto.

2. Il Direttore generale, d'intesa con il Presidente della Scuola e sentito il Comitato d'indirizzo, fornisce il supporto necessario alla elaborazione delle strategie di sviluppo dell'attività di formazione di competenza della Scuola.

3. Il Direttore generale:

- coordina l'attuazione delle delibere del Comitato d'indirizzo e dei provvedimenti del Presidente;
- riferisce al Comitato d'indirizzo in merito alle attività gestionali in corso;
- coordina le attività di supporto al Comitato di indirizzo per l'esecuzione degli atti e, in particolare, per la predisposizione delle convenzioni con le Università, con le Istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione, e per le attività di coordinamento istituzionale della Scuola;
- coordina le attività di gestione amministrativa e contabile di competenza della Scuola;
- coordina la predisposizione degli schemi dei regolamenti da sottoporre al Presidente che li presenta al Comitato d'indirizzo;
- individua e conferisce l'incarico al dirigente di seconda fascia secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4 del presente decreto;
- svolge attività di pianificazione, programmazione e gestione dei beni e servizi per il funzionamento della Scuola e ne cura le relative procedure di acquisto;



Il Ministro dell'Istruzione

- definisce gli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane del Ministero, di disciplina giuridica ed economica del relativo rapporto di lavoro, di reclutamento e formazione, di relazioni sindacali e di contrattazione;
- gestisce lo sviluppo dei sistemi informativi della Scuola, in stretta connessione con quelli del settore istruzione;
- promuove l'innovazione e trasformazione digitale negli ambiti di competenza della Scuola;
- propone al Comitato d'indirizzo le modalità e le procedure organizzative per l'applicazione delle disposizioni concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e il trattamento dei dati personali;
- è datore di lavoro della Scuola agli effetti delle responsabilità derivanti dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

4. La Direzione generale si raccorda, per le funzioni amministrative, con gli uffici del Ministero dell'istruzione competenti in materia, secondo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Restano ferme le competenze stabilite nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 30 settembre 2020, n. 166.

5. La Direzione generale supporta gli organi della Scuola nell'avvalimento, per lo svolgimento delle attività istituzionali, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

Articolo 3

(Funzioni dell'Ufficio di livello dirigenziale non generale)

1. L'Ufficio di livello dirigenziale non generale svolge le seguenti funzioni:

- attività di predisposizione e di esecuzione degli atti di competenza della Direzione generale;
- attività di supporto al Direttore generale per le attività di coordinamento istituzionale della Scuola;
- attività connesse e propedeutiche alla stipula di convenzioni con le Università, con le Istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione;
- attività di supporto al Direttore generale nel processo di elaborazione delle strategie di sviluppo dell'attività di formazione di competenza della Scuola di cui all'articolo 2, comma 2;



Il Ministro dell'Istruzione

- trattazione degli affari generali;
- attività connesse alla programmazione, gestione contabile e consuntivazione delle risorse finanziarie assegnate alla Scuola;
- adempimenti connessi alla contabilità economica e finanziaria della direzione generale;
- gestione amministrativa del personale assegnato alla Direzione generale;
- organizzazione e gestione dei servizi di funzionamento della Direzione generale;
- gestione dei beni e servizi per il funzionamento della Direzione generale;
- gestione delle procedure per l'acquisto di beni e servizi generali e comuni per il funzionamento della Direzione generale;
- attuazione dei programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e degli immobili e gestione degli interventi;
- gestione del servizio di consegnatario e dell'economato per la Direzione generale;
- supporto e assistenza negli ambiti di competenza attribuiti al Direttore generale.

Articolo 4

(Trattamento economico)

1. Al Direttore generale spetta un trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato, riconosciuto ai dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'istruzione.
2. Al dirigente con incarico di livello dirigenziale non generale, fermo restando il trattamento economico fondamentale, è attribuita la misura media del trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato spettante ai dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
Prof. Patrizio Bianchi